

DELIBERAZIONE N. 91 DEL ADOTTATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 29 GIUGNO 2022

TERMINI DI DIFFERIMENTO DELLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO PREGRESSA INFENZIONE DA SARS-CoV-2 E SOMMINISTRAZIONE DOSE BOOSTER-DETERMINAZIONI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Grosseto

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (di seguito, per brevità, "DL 44/2021") secondo il quale l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al citato comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3 che ha modificato l'art. 4 del DL n.44/21;

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha modificato l'art.4 del suddetto DL n.44/2021 secondo il quale *"In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento"*;

VISTE le circolari del Ministero della salute in tema di differimenti della vaccinazione nei casi di infezione da SARS-CoV-2;

VISTE le istanze trasmesse dagli interessati ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022;

RICHIAMATE le deliberazioni di cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria di cui all'art. 4, comma 5 del DL 44/2021;

VISTE le Ordinanze cautelari del TAR Lombardia, Sezioni Milano e Brescia, che hanno disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Ordini sulla base della suddetta nota del Ministero vigilante facente riferimento al termine di differimento di 90 giorni anziché di 180 giorni;

CONSIDERATO che, dopo confronto approfondito con le altre professioni sanitarie, è stata inviata al Ministro della Salute una nota con la quale si è evidenziato che, nelle more di un pronunciamento chiarificatore da parte del medesimo, le Federazioni avrebbero suggerito agli OMCEO di prorogare i termini delle cessazioni temporanee di tre mesi rispetto alle decisioni già adottate;

RICHIAMATA la deliberazione n. 90 del 29 giugno 2022: "Proroga termini di cessazione temporanea degli effetti della sospensione per l'adempimento all'obbligo vaccinale" con la quale è stato disposto di aumentare il termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 di ulteriori tre mesi (90 giorni) dalla scadenza del termine indicato nelle delibere di cessazione temporanea sopra richiamate;

RITENUTO tuttavia, che ad oggi su tutto il territorio nazionale si osservano interpretazioni eterogenee delle circolari ministeriali che regolamentano i termini di differimento della vaccinazione obbligatoria in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2 e la somministrazione della c.d. booster in caso di infezione/i successiva/e al completamento del ciclo vaccinale primario.

RICHIAMATE a tal proposito, a titolo esemplificativo le note dell'ASP Palermo prot. n. 144275-2022 del 27.7.2022, con la quale il termine di differimento della vaccinazione obbligatoria in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2 è stato ritenuto di 90 giorni, e quella della Regione Piemonte prot. 23758 del 22.6.2022, con la quale invece è stata contestato l'obbligo di somministrazione della c.d. dose booster in caso di infezione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

RICHIAMATE le ordinanze TAR Lombardia, Milano, nn. 607/2022, 608/2022 e 609/2022, con le quali è stato ritenuto applicabile il termine di differimento semestrale per i professionisti mai vaccinati che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2, e l'ordinanza del TAR Friuli Venezia-Giulia n. 87/2022, che in tali casi invece ha ritenuto applicabile il termine di dodici mesi;

CONSIDERATO che emerge chiaramente un'evoluzione giurisprudenziale, un'interpretazione e un'applicazione della normativa variegata e spesso discordante;

RISCONTRATE le oggettive difficoltà ed impossibilità degli Ordini alla puntuale applicazione della normativa di riferimento;

VISTA la nota indirizzata al Ministero della salute delle Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie con la quale viene denunciata la sopra detta situazione di incertezza normativa e interpretativa in cui operano gli Ordini professionali e con la quale viene richiesto un intervento chiarificatore;

RICHIAMATE le deliberazioni con le quali è stata disposta la cessazione temporanea della sospensione all'esercizio della professione sanitaria adottate ai sensi dell'art 8 del DL 24 marzo 2022, n. 24;

VISTO che le stesse dispongono la ripresa del provvedimento di sospensione nel termine dei 180 giorni, qualora il sanitario non provveda ad adempiere all'obbligo vaccinale;

RITENUTO opportuno, quindi, nelle more del suddetto intervento, “congelare” i termini di cessazione degli effetti della sospensione per l'adempimento all'obbligo vaccinale fino al momento in cui il Dicastero non interverrà con l'adozione di circolari chiarificatrici e precise;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di “congelare” i termini di cessazione degli effetti della sospensione per l'adempimento all'obbligo vaccinale fino al momento in cui il Dicastero non interverrà con l'adozione di circolari chiarificatrici e precise di inviare tempestiva comunicazione della presente delibera agli interessati;
- Di comunicare il presente provvedimento agli interessati

La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente in materia di amministrazione trasparente.

Il Segretario verbalizzante

Dott. Luca Franci

Il Presidente

Dott.ssa Paola Pasqualini